

Publicato il 09/06/2021

**N. 01076/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 02275/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2275 del 2021, proposto da

Valeriano Tello, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Cardito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Pozzuoli, Comune di Latina, Commissione Interministeriale per L'Attuazione del Progetto Ripam, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;

Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

*nei confronti*

Alessandro Giacobbe non costituito in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

1) della determinazione dirigenziale del Comune di Pozzuoli (Na) reg. gen.398 del 02.03.2021 di approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso per la copertura di 61 posti di Agente di polizia municipale; 2) del bando di concorso, con riferimento all'art.9; 3) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, collegato e comunque lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare delle graduatorie redatte dalla Commissione giudicatrice e dal Ripam e delle comunicazioni del Ripam del 12.11.2020, del 13.11.2020, del 08.02.2021 e del 12.02.2021 nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettantegli di 48,09.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa e di Commissione Interministeriale Ripam e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio - svoltasi con le modalità di cui al D.P.C.S. del 28.12.2020 - del giorno 8 giugno 2021 il dott. Carlo Buonauro;

Considerato che l'istanza cautelare allo stato non si appalesa fondata non emergendo, in relazione ad incerti tempi di scorrimento della graduatoria, una situazione ad oggi di pregiudizio imminente ed irreparabile;

Ritenuto che, anche al fine della decisione nel merito, occorre comunque procedere all'integrazione del contraddittorio atteso che l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe produrre effetti su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio,

Ritenuto che a tal fine parte ricorrente dovrà procedere alla integrazione del contraddittorio

a) singolarmente nei confronti dei soggetti collocatisi tra il 78° ed il 68° (ad eccezione di Alessandro Giacobbe), a mezzo notifica individuale procedendo, a pena di improcedibilità, alla notifica nei loro confronti del ricorso e della presente ordinanza entro 30 giorni dalla data di acquisizione dei relativi recapiti depositato nei successivi 15 gg; a tal fine Formez Pa - Commissione Interministeriale Ripam e le altre amministrazioni resistenti provvederanno al deposito dei nominativi e degli indirizzi di residenza dei candidati entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

b) a mezzo di notificazione del ricorso per pubblici proclami nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito (vincitori e idonei);

Rilevato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio in relazione alla fattispecie sub b), che:

- l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), dispone che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- l'art. 151 c.p.c., dispone inoltre che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione", e in particolare l'art. 19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei "bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione", al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i principi ispiratori della

nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a., in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica, che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. ordinanze T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 18 settembre 2014, n. 1526; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 29 settembre 2014, n. 10071; T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 7 novembre 2013, n. 632);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, viepiù in considerazione della emergenza sanitaria nazionale in atto da Covid-19, si giustifica l'omissione della formalità dell'inserimento dell'estratto del ricorso nella G.U.R.I., sussistendo i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web (internet) delle Amministrazioni residenti (Comune di Pozzuoli, Comune di Latina, Formez Pa e di Commissione Interministeriale Ripam), con le seguenti modalità:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale degli enti sopra citati dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; 2) il numero di Registro Generale del procedimento; 3) il

nominativo della parte ricorrente; 4) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati; 5) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati posizionati in graduatoria e il testo integrale del ricorso; 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

- la parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet del Comune di Pozzuoli, del Comune di Latina e del Formez con le sopra precisate modalità, richiedendo tale inserimento tramite apposita istanza alle predette Amministrazioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito in atti della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi al termine predetto (60 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Considerato che l'udienza pubblica per la decisione nel merito del presente giudizio può essere fissata al 7 dicembre 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

- a) respinge l'istanza cautelare
- b) ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio con la notifica del ricorso secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- c) rinvia per il proseguo della discussione di merito alla udienza pubblica del 7 dicembre 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso nella camera di consiglio - svoltasi con le modalità di cui al D.P.C.S. del 28.12.2020 -del giorno 8 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Angela Fontana, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Carlo Buonauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Santino Scudeller**

IL SEGRETARIO